



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

Manerbio 01.03.2010

PROT. 3276
DEL 01.03.2010

Ai dipendenti comunali
Sede

Oggetto: pubblicazione del nuovo codice disciplinare previsto dai CCNL e coordinato con il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 (cosiddetto Decreto Brunetta).

Con riferimento allo Statuto dei lavoratori, ai CCNL vigenti ed alle necessità di coordinare quanto previsto dalle norme vigenti con il Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 (meglio conosciuto come Decreto Brunetta), in attesa che il nuovo CCNL rielabori l'intera disciplina, si allega alla presente la tabella che prevede le fattispecie disciplinari, al fine di rendere edotto il personale sui comportamenti rilevanti disciplinarmente e le relative nuove sanzioni.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Maria Lam
Maria Lam

In carico all'Ufficio TUTI...UFF. AUB/SE46
A.C.M.
Il Responsabile
.....



Comune di Manerbio
(Provincia di Brescia)

Nuovo Codice disciplinare Coordinato col Decreto legislativo 27/10/2009 n.150 (Brunetta)



Il presente Codice deriva dal Contratto Collettivo del comparto Enti locali per le ipotesi che, non essendo in contrasto con le norme previste nel decreto, continueranno ad applicarsi, unitamente alle nuove disposizioni introdotte nel Decreto Legislativo n 165/01 (come modificato dal D.lgs 150/09) fino al prossimo CCNL cui è demandata la rielaborazione codificata dell'intera disciplina. Fermo restando che le norme del D.L.165/01 costituiscono norme imperative (art. 55 D.Lgs. 165 come modificato dall'art. 66 del decreto attuativo Brunetta), la tabella che segue riporta le fattispecie disciplinari previste dall'ultimo CCNL sulle quali vengono innestate le modifiche del decreto che integrano o modificano gli elementi essenziali dei comportamenti rilevati disciplinarmente, attribuiscono nuove sanzioni o ne modificano l'entità sanzionatoria.

FATTISPECIE DISCIPLINARI

FONTE

SANZIONE

<p>INOSSERVANZA DISPOSIZIONI DI SERVIZIO, ANCHE IN TEMA DI ASSENZE PER MALATTIA, NONCHE' DELL'ORARIO DI LAVORO CONDOTTA NON CONFORME A PRINCIPI DI CORRETTEZZA VERSO SUPERIORI O ALTRI DIPENDENTI O NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NEGLIGENZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI, NELLA CURA DEI LOCALI, E DEI BENI MOBILI O STRUMENTI A LUI AFFIDATI O SUI QUALI, IN RELAZIONE ALLE SUE RESPONSABILITA', DEBBA ESPLETARE ATTIVITA' DI CUSTODIA O VIGILANZA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DI SICUREZZA SUL LAVORO OVE NON SIA DERIVATO DANNO O DISSERVIZIO RIFIUTO AD ASSOGGETTARSI A VISITE PERSONALI DISPOSTE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.6 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300</p>	<p>ART.3 COMMA 4 CCNL 11.4.2008</p>	<p>RIMPROVERO VERBALE RIMPROVERO SCRITTO MULTA DI IMPORTO PARI A QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE</p>
<p>RECIDIVA NELLE MANCANZE PREVISTE DAL COMMA 4, CHE ABBIANO COMPORATO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMO DELLA MULTA PARTICOLARE GRAVITA' DELLE MANCANZE PREVISTE AL COMMA 4 ARBITRARIO ABBANDONO DEL SERVIZIO INGIUSTIFICATO RITARDO, NON SUPERIORE A 10 GIORNI, A TRASFERIRSI NELLA SEDE ASSEGNATA DAI SUPERIORI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CHE RITARDINO IL RECUPERO PSICO-FISICO DURANTE LO STATO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO COMPORAMENTI NON REITERATI MINACCIOSI, GRAVEMENTE INGIURIOSI, CALUNNIOSI O DIFFAMATORI NEI CONFRONTI DI ALTRI DIPENDENTI O DEGLI UTENTI O DI TERZI ALTERCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ANCHE CON UTENTI O TERZI MANIFESTAZIONI INGIURIOSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE, SALVO CHE SIANO ESPRESSIONE DELLA LIBERTA' DI PENSIERO, AI SENSI DELL'ART.1 DELLA LEGGE N.300 DEL 1970 ATTI, COMPORAMENTI O MOLESTIE, ANCHE DI CARATTERE SESSUALE, DI PARTICOLARE GRAVITA' CHE SIANO LESIVI DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA PURCHE' NON REITERATI VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI COMPORAMENTO NON RICOMPRESI SPECIFICAMENTE NELLE LETTERE PRECEDENTI, DA CUI SIA DERIVATO DISSERVIZIO OVVERO DANNO O PERICOLO ALL'ENTE AGLI UTENTI O AI TERZI IN ASSENZA DI CONDANNA DELLA P.A. AL RISARCIMENTO DEL DANNO</p>	<p>ART.3 COMMA 5 CCNL 11.4.2008</p>	<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A UN MASSIMO DI 10 GIORNI</p>

CODICE DISCIPLINARE

FATTISPECIE DISCIPLINARI

FONTE

SANZIONE

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON
PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 11
GIORNI FINO A UN MASSIMO DI 6 MESI

ART.3 COMMA 6
CCNL 11.4.2008

RECIDIVA NEL BIENNIO DELLE MANCANZE PREVISTE NEL COMMA PRECEDENTE QUANDO SIA STATA COMBINATA LA SANZIONE MASSIMA OPPURE QUANDO LE MANCANZE PREVISTE AL COMMA 5 PRESENTINO CARATTERI DI PARTICOLARE GRAVITA'
OCCULTAMENTO, DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA CUSTODIA, DEL CONTROLLO O DELLA VIGILANZA, DI FATTI E CIRCOSTANZE RELATIVI AD ILLECITO USO, MANOMISSIONE, DISTRAZIONE O SOTTOSCRIZIONE DI SOMME O BENI DI PERTINENZA DELL'ENTE O AD ESSO AFFIDATI
ATTI, COMPORAMENTI O MOLESTIE, ANCHE DI CARATTERE SESSUALE, LESIVI DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA PURCHE' NON REITERATI
CHI AVVALLI O AIUTI O PERMETTA COMPORAMENTI TESI ALL'ELUSIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI DELLA PRESENZA E DELL'ORARIO O LA MANOMISSIONE DEI FOGLI DI PRESENZA O DELLE RISULTANZE DEGLI STESSI
ALTERCHI DI PARTICOLARE GRAVITA' CON VIE DI FATTO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ANCHE CON UTENTI
QUALSIASI COMPORAMENTO DA CUI SIA DERIVATO DANNO GRAVE ALL'ENTE O A TERZI, A CONDIZIONE CHE NON NE SIA DERIVATA CONDANNA AL RISARCIMENTO PER LA P.A.

ART.3 COMMA 7
CCNL 11.4.2008

LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

RECIDIVA PLURIMA, ALMENO TRE VOLTE NELL'ANNO, NELLE MANCANZE PREVISTE AI COMMI 5 E 6, ANCHE SE DI DIVERSA NATURA, O RECIDIVA, NEL BIENNIO, IN UNA MANCANZA TRA QUELLE PREVISTE NEI MEDESIMI COMMI, CHE ABBA COMPORTATO L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE MASSIMA DI 6 MESI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO COMMA 8 LETT. A)

ART.55^{quarter}
D.LGS.N.165/01

RECIDIVA NELL'INFRAZIONE DI CUI AL COMMA 6, LETTERA C)
INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI TRASFERIMENTO DISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE PER MOTIVATE ESIGENZE DI SERVIZIO
ASSENZA PRIVA DI VALIDA GIUSTIFICAZIONE PER UN NUMERO DI GIORNI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SUPERIORE A TRE NELL'ARCO DI UN BIENNO O COMUNQUE PER PIU' DI SETTE GIORNI NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI OVVERO MANCATA RIPRESA DAL SERVIZIO, IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA, ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'AMMINISTRAZIONE
CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO PER UN DELITTO CHE, COMMESSO FUORI DAL SERVIZIO E NON ATTINENTE INVIA DIRETTA AL RAPPORTO DI LAVORO, NON NE CONSENTA LA PROSECUZIONE PER LA SUA SPECIFICA GRAVITA'
VIOLAZIONE DEI DOVERI DI COMPORAMENTO NON RICOMPRESI SPECIFICAMENTE NELLE LETTERE PRECEDENTI DI GRAVITA' TALE SECONDO I CRITERI DI CUI AL COMMA 1, DA NON CONSENTIRE LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

FATTISPECIE DISCIPLINARI

FONTE

SANZIONE

REITERATI COMPORAMENTI OSTATIVI ALL'ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE DI APPARTENENZA E COMUNQUE TALI DA COMPORTRARE GRAVI RITARDI E INADEMPIENZE NELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI
 PRESTAZIONE LAVORATIVA RIFERIBILE AD UN ARCO TEMPORALE NON INFERIORE AL BIENNIO, PER LA QUALE LA P.A. FORMULA UNA VALUTAZIONE DI INSUFFICIENTE RENDIMENTO DOVUTA A REITERATA VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DELLA PRESTAZIONE IN BASE A LEGGI, REGOLAMENTI CONTRATTI O CODICI DI COMPORTAMENTO
 REITERAZIONE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DI GRAVI CONDOTTE AGGRESSIVE O MOLESTE O MINACCIOSE O INGIURIOSE O CUMUNQUE LESIVE DELL'ONORE E DELLA DIGNITA' PERSONALE ALTRUI
 FALSITA' DOCUMENTALI O DICHIARATIVE COMMESSE AI FINI O IN OCCAZIONE DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OVVERO DI PROGRESSIONI DI CARRIERA

ART.3 COMMA 7
 CCNL 11.4.2008

ART.55quater
 D.LGS.N.165/01

ART.55quater
 D.LGS.N.165/01

LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

ART.3 COMMA 8
 CCNL 11.4.2008

CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO:

1. PER I DELITTI GIA' INDICATI NELL'ART.1, COMMA 1, LETTERE A), B) LIMITATAMENTE ALL'ART.316 DEL CODICE PENALE, C) ED E) DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1992 N.16; PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI IL RIFERIMENTO E' AI DELITTI PREVISTI DAGLI ARTT.58, COMMA 1, LETT. A), B) LIMITATAMENTE ALL'ART.316 DEL CODICE PENALE, LETT. C), D) ED E), E 59, COMMA 1, LETT. A) E LIMITATAMENTE AI DELITTI GIA' INDICATI NELL'ART.58, COMMA 1, LETT. A) E ALL'ART.316 DEL CODICE PENALE, LETT. B) E C) DEL D.L.GS.N.267 DEL 2000;

2. PER GRAVI DELITTI COMMESSI IN SERVIZIO;

3. PER I DELITTI PREVISTI DALL'ART.3, COMMA 1 DELLA LEGGE 27 MARZO 2001 N.97; CONDANNA PENALE DEFINITIVA IN RELAZIONE ALLA QUALE E' PREVISTA L'INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI, OVVERO L'ESTINZIONE, COMUNQUE DENOMINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART.55quater
 D.LGS.N.165/01

ART.3 COMMA 8
 CCNL 11.4.2008

CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO PER UN DELITTO COMMESSO IN SERVIZIO O FUORI SERVIZIO CHE, PUR NON ATTENDENDO IN VIA DIRETTA AL RAPPORTO DI LAVORO, NON NE CONSENTA NEANCHE PROVVISORIAMENTE LA PROSECUZIONE PER LA SUA GRAVITA'
 VIOLAZIONI INTENZIONALI DEGLI OBBLIGHI NON RICOMPRESI SPECIFICAMENTE NELLE LETTERE PRECEDENTI, ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZI, DI GRAVITA' TALE, IN RELAZIONE AI CRITERI DI CUI AL COMMA 1, DA NON CONSENTIRE LA PROSECUZIONE NEPPURE PROVVISORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
 L'IPOTESI IN CUI IL DIPENDENTE VENGA ARRESTATO PERCHE' COLTO, IN FLAGRANZA, A COMMITTERE REATI DI PECULATO O CONCUSSIONE O CORRUZIONE E L'ARRESTO SIA CONVALIDATO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

FATTISPECIE DISCIPLINARI

FONTE

SANZIONE

FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO, MEDIANTE L'ALTERAZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA O CON ALTRE MODALITA' FRAUDOLENTE, OVVERO GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA DAL SERVIZIO MEDIANTE CERTIFICAZIONE MEDICA FALSA O CHE ATTESTA FALSAMENTE UNO STATO DI MALATTIA

ART.55quater
D.LGS.N.165/01

ALTRE SANZIONI

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE. FINO A 15 GIORNI, COMMISURATA ALL'ILLECITO CONTESTATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONNESSO

ART.55bis
D.LGS.N.165/01

LAVORATORE O DIRIGENTE, DELLA STESSA O DI ALTRA P.A., CHE, ESSENDO A CONOSCENZA PER RAGIONI DI UFFICIO O DI SERVIZIO, DI INFORMAZIONI RILEVANTI PER UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN CORSO, RIFIUTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, LA COLLABORAZIONE RICHIESTA DALL'AUTORITA' DISCIPLINARE OVVERO RENDE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 3 MESI IN PROPORZIONE ALLA GRAVITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE OMESSA E, PER I SOLI DIRIGENTI, DECURTAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO PER IL DOPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE

ART.55sexies
D.LGS.N.165/01
ART.55septies
D.LGS.N.165/01

MANCATO ESERCIZIO O DECADENZA DELL'AZIONE DISCIPLINARE PER OMISSIONE O RITARDO INGIUSTIFICATI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO O VALUTAZIONI MANIFESTAMENTE INFONDATE DI INSUSSISTENZA DI CONDOTTE PALESEMENTE RILEVANTI DISCIPLINARMENTE

MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUI CONTROLLI SULLE ASSENZE

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 3 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 3 MESI IN PROPORZIONE ALL'ENTITA' DEL RISARCIMENTO

ART.55sexies
D.LGS.N.165/01

FATTA SALVA ALTRA SANZIONE DISCIPLINARE, LA VIOLAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE, DEGLI OBBLIGHI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, CHE ABBAIA COMPORATO CONDANNA PER LA P.A. AL RISARCIMENTO DEL DANNO

COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' E RIDETERMINAZIONE MANSIONI E QUALIFICA AI FINI DELL'EVENTUALE RICOLLOCAMENTO DEL LAVORATORE

ART.55sexies
D.LGS.N.165/01

CHIUNQUE CAGIONI GRAVE DANNO AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA PER INEFFICIENZA ED INCOMPETENZA PROFESSIONALE ACCERTATE TRAMITE SISTEMA DI VALUTAZIONE